



N.	G.R.
Sir	Clon.
Il	Rep.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.:

Dott.ssa Maria	Sammarco	Presidente
Dott. Marco	Viani	Giudice
Dott.ssa Francesca	Picardi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. _____ e promosse da:

IL CASO.it

-PROPONENTE-

nei confronti di

Massa dei creditori

nonché del Pubblico Ministero,

ritenuto che, in base al combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 161, nuova formulazione, l.fall., sembra desumersi che il presente provvedimento, che deve contenere, unitamente all'assegnazione del termine, anche la determinazione degli obblighi informativi periodici che l'imprenditore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato, compete al collegio e non al giudice delegato, come confermato dal rinvio dell'art. 161, comma 5, l.fall. all'art. 162, commi 2 e 3, l.fall..

sottolineato che, peraltro, il giudice delegato è nominato soltanto con il provvedimento con cui il debitore viene ammesso alla procedura concorsuale di concordato preventivo in base all'art. 163, comma 2, n. 1 l.fall., premesso che il ricorrente non ha dato atto, nel ricorso in esame, depositato in cancelleria in data 5 febbraio 2013, delle plurime istanze di fallimento presentate nei suoi confronti, nonostante si sia costituito nel relativo procedimento all'udienza del 5 febbraio 2013, considerato che non sono state depositate le delibere dell'assemblea di approvazione dei bilanci, osservato che dalla visura camerale risultano depositati presso il registro delle imprese solo il bilancio del 2009 e del 2010 e che, in effetti, in base alla documentazione depositata, non sembrano siano stati approvati il bilancio dell'esercizio del 2011 e del 2012, mentre l'art. 161, comma 6, l.fall. prescrive il deposito, unitamente al ricorso, dei bilanci degli ultimi 3 esercizi, rilevato che la decisione di presentare la domanda di concordato non risulta iscritta nel registro delle imprese, ritenuto che la pubblicità della delibera nel registro delle imprese deve precedere l'instaurazione del procedimento e, quindi, il deposito del ricorso contenente la domanda, in Tribunale, e non può essere rinviata all'esito dell'assegnazione del termine. evidenziato che l'art. 161, comma 5, l.fall., come modificato, consente di rinviare l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 della medesima disposizione, ma non di quello di cui al comma 4, ai sensi del quale la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l.fall.,

considerato che la lettera dell'art. 152, comma 1, l.fall., in cui si fa riferimento alla proposta ed alle condizioni del concordato, è poco significativa, essendo stata formulata tale disposizione in un momento in cui non vi era alcuna distinzione tra i tempi della domanda e della proposta, che dovevano essere depositate contestualmente in Tribunale, rilevato che, comunque, l'art. 152, comma 2, l.fall. fa espresso riferimento dalla decisione/deliberazione avente ad oggetto la procedura concorsuale, implicita nella stessa domanda, ritenuto, quindi, che le formalità di cui all'art. 152 l.fall., a cui rinvia l'art. 161, comma 4, l.fall. non possono ricomprendersi tra quelle per le quali è possibile usufruire dell'assegnazione di un termine, precisato, infine, che, stante il rinvio dell'art. 152 l.fall. all'art. 2436 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese ha valore costitutivo, per cui non è sufficiente la mera delibera, sia pure adottata con le forme del verbale notarile, ritenuta non necessaria l'audizione del ricorrente ai fini del rigetto, non essendo espressamente previsto tale adempimento procedurale ed essendovi, al contrario, un rinvio all'art. 162, comma 2, l.fall. per le diverse ipotesi di revoca del termine concesso,

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

si comunichi.

Pisa, 21/02/2013

Il Presidente
(dr.ssa Maria Sanmarco)